

MIN. INTERNO - CHIARIMENTI IN MATERIA DI CITTADINANZA



Evoluzione di alcune linee interpretative della legge 5 febbraio 1992, n.91 sulla cittadinanza

Il Ministro dell'Interno ha emanato una circolare ai Prefetti sull'evoluzione di alcune linee interpretative della legge sulla cittadinanza, con la quale vengono evidenziate le questioni di maggiore impatto al fine di riconoscere l'effettivo radicamento del cittadino straniero nel territorio italiano e contribuire ad eliminare quel disagio sociale dell'immigrato che a volte determina risentimento nei confronti delle istituzioni.

Si è ritenuto opportuno pertanto ricorrere, nell'ambito della discrezionalità concessa dall'attuale normativa, ai principi sviluppati dalla più recente favorevole giurisprudenza in tema di solidarietà familiare e di pari dignità e valore economico del lavoro casalingo.

Queste le principali novità introdotte:

- La valutazione del limite di reddito verrà fatta con riferimento non solo alla posizione individuale del richiedente ma in relazione al reddito dell'intero nucleo familiare. Ciò renderà possibile la concessione della cittadinanza anche alle donne casalinghe, ove il marito disponga di documentati mezzi di sostentamento, adeguati alle necessità della famiglia.
- Al fine di consentire che i tempi procedurali per la concessione della cittadinanza operino in senso favorevole al richiedente si procederà, prima di un eventuale diniego per insufficienza dei redditi, all'aggiornamento della sua situazione economica.
- Nella valutazione della continuità della residenza legale sul territorio - per il cittadino non comunitario attualmente di dieci anni - gli eventuali, brevi, motivati spostamenti dall'Italia per esigenze sociali, di studio o di lavoro, se debitamente documentati, non saranno considerati pregiudizievoli per la concessione della cittadinanza.
- Le situazioni dei minori stranieri adottati da cittadini italiani saranno affrontate con la finalità di agevolare un più rapido inserimento a pieno titolo del minore nella comunità italiana.

FINANZIARIA 2007 - CELLULARI MENO CARI PER PROFESSIONISTI

Il comma 401 della Finanziaria 2007 sostituendo il comma 9 dell'articolo 102 (*Ammortamento dei beni materiali*) del Tuir, stabilisce che *“le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento”*.

Tale disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 (comma 403).

ISTAT - INFLAZIONE MEDIA 2006 al 2,1%

L'Istat ha confermato le stime preliminari sul caro-vita relative al 2006. Secondo l'istituto di statistica nell'anno appena concluso l'inflazione media annuale è stata del 2,1%, mentre il tasso tendenziale per dicembre si è attestato all'1,9 per cento. Gli aumenti più marcati hanno interessato le bevande alcoliche e i tabacchi (5%), le abitazioni, l'acqua, l'elettricità e i combustibili (4,8%), gli alimentari e le bevande analcoliche (2,7%).

INDICI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA **meze di DICEMBRE**

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	97,02	97,81	98,60	99,12	99,74	100,26	100,35	100,70	100,96	101,49	102,10	102,28
1996 %	102,4 5,5	102,7 5,0	103,0 4,5	103,6 4,5	104,0 4,3	104,2 3,9	104,0 3,6	104,1 3,4	104,4 3,4	104,5 3,0	104,8 2,6	104,9 2,6
1997 %	105,1 2,6	105,2 2,4	105,3 2,2	105,4 1,7	105,7 1,6	105,7 1,4	105,7 1,6	105,7 1,5	105,9 1,4	106,2 1,6	106,5 1,6	106,5 1,5
1998 %	106,8 1,6	107,1 1,8	107,1 1,7	107,3 1,8	107,5 1,7	107,6 1,8	107,6 1,8	107,7 1,9	107,8 1,8	108,0 1,7	108,1 1,5	108,1 1,5
1999 %	108,2 1,3	108,4 1,2	108,6 1,4	109,0 1,6	109,2 1,6	109,2 1,5	109,4 1,7	109,4 1,6	109,7 1,8	109,9 1,8	110,3 2,0	110,4 2,1
2000 %	110,5 2,1	111,0 2,4	111,3 2,5	111,4 2,2	111,7 2,3	112,1 2,7	112,3 2,7	112,3 2,7	112,5 2,6	112,8 2,6	113,3 2,7	113,4 2,7
2001 %	113,9 3,1	114,3 3,0	114,4 2,8	114,8 3,1	115,1 3,0	115,3 2,9	115,3 2,7	115,3 2,7	115,4 2,6	115,7 2,6	115,9 2,3	116,0 2,3
2002 %	116,5 2,3	116,9 2,3	117,2 2,4	117,5 2,5	117,7 2,3	117,9 2,3	118,0 2,3	118,2 2,5	118,4 2,6	118,7 2,6	119,0 2,7	119,1 2,7
2003 %	119,6 2,7	119,8 2,5	120,2 2,6	120,4 2,5	120,5 2,4	120,6 2,3	120,9 2,5	121,1 2,5	121,4 2,5	121,5 2,4	121,8 2,4	121,8 2,3
2004 %	122,0 2,0	122,4 2,2	122,5 1,9	122,8 2,0	123,0 2,1	123,3 2,2	123,4 2,1	123,6 2,1	123,6 1,8	123,6 1,7	123,9 1,7	123,9 1,7
2005 %	123,9 1,6	124,3 1,6	124,5 1,6	124,9 1,7	125,1 1,7	125,3 1,6	125,6 1,8	125,8 1,8	125,9 1,9	126,1 2,0	126,1 1,8	126,3 1,9
2006 %	126,6 2,2	126,9 2,1	127,1 2,1	127,4 2,0	127,8 2,2	127,9 2,1	128,2 2,1	128,4 2,1	128,4 2,0	128,2 1,7	128,3 1,7	128,4 1,7

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono già indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO E PARASUBORDINATO

La legge Finanziaria per il 2007 ha stabilito le nuove aliquote contributive, in vigore dal 1° gennaio 2007, per gli iscritti alla Gestione separata.

Sono previste due aliquote: la prima, pari al 23,50% (23% più 0,50% di aliquota aggiuntiva per malattia, maternità e assegni per il nucleo familiare), per tutti coloro che non risultino assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie; la seconda, pari al 16%, per tutti i rimanenti soggetti iscritti alla gestione, vale a dire sia i lavoratori pensionati sia quelli già assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Per gli associati in partecipazione, in assenza di un esplicito richiamo del legislatore, si applicano le aliquote del 23% e del 16% previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata. La ripartizione dell'onere contributivo resta confermata nelle misure di un terzo (1/3) per il collaboratore e due terzi (2/3) per il committente, mentre per gli associati in partecipazione il 55% a carico dell'associante e il 45% a carico dell'associato.

Per quanto riguarda l'aggiornamento del massimale di reddito su cui calcolare la contribuzione alla gestione separata (art. 2, co. 18, Legge n. 335/1995) l'INPS diramerà apposita comunicazione.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Basilica Cattedrale di Parma

Data di emissione il 13 gennaio 2007



50° anniversario morte di Arturo Toscanini

Data di emissione il 16 gennaio 2007



INFORTUNIO “IN ITINERE” E INDENIZZO

Con sentenza n. 995 del 17 gennaio 2007 la Cassazione ha affermato che "in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, deve aversi riguardo ai criteri che individuano la legittimità o meno dell'uso del mezzo in questione secondo lo standard comportamentale esistente nella società civile e rispondente a esigenze tutelate dall'ordinamento quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l'attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni non in contrasto con una riduzione del conflitto fra lavoro e tempo libero, tenuto conto che il mezzo pubblico rappresenta lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada".

OSPEDALIERI - PERMESSI BREVI

(tre giorni annui per motivi di interesse personale o familiare)

L'Amministrazione ha la discrezionalità di concedere o meno il permesso retribuito, senza che conseguentemente sorga in capo al lavoratore alcun diritto ad ottenere la concessione di tale periodo.

La discrezionale scelta dell'Amministrazione, alla stregua dei principi generali, potrebbe essere sindacata dal Giudice solo sulla base del principio di non discriminazione, o, più in generale, sulla base del principio di buona fede che deve sempre informare il rapporto contrattuale, compreso ovviamente quello di lavoro.

FINANZIARIA 2007 - FACILITAZIONI AGLI STUDENTI FUORI SEDE

Il comma 319 della Finanziaria 2007 prevede un sostegno “economico” agli studenti costretti ad allontanarsi dalla propria residenza per poter completare, con la laurea, il ciclo di studi.

E' il caso degli iscritti a università collocate in comuni distanti almeno 100 chilometri da quello di residenza e, comunque, in una diversa provincia. Sarà detraibile il 19 per cento della spesa per l'affitto di immobili ubicati nel comune dove ha sede l'università o in quelli limitrofi.

L'agevolazione si applica su un importo massimo di 2.633 euro.

La norma prevede che i canoni di locazione debbano essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431 del 1998.

CASSAZIONE - DENTISTI, TOLLERANZA SUGLI ABUSIVI

Secondo la Cassazione sentenza 834 del 17 gennaio 2007 sezione III civile, il dentista che chiude un occhio e tollera nel suo studio un odontotecnico che, di fatto, svolge le funzioni di medico, non può essere interdetto dalle sue funzioni perché “non agevola l'esercizio arbitrario della professione”. In altre parole, se il medico ha solo “previsto e temuto l'esercizio abusivo” senza fare nulla per impedirlo, non può essere ritenuto responsabile né sospeso dall'esercizio della sua attività.

I giudici della Suprema corte sottolineano che per concretare l'illecito è necessario il dolo specifico.

PERPLESSITA' DEL GARANTE PRIVACY SU ANAGRAFE TRIBUTARIA E COMUNICAZIONE DEI DATI DEI CITTADINI DA PARTE DI BANCHE E ASSICURAZIONI



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Comunicato stampa - 17 gennaio 2007

Anagrafe tributaria e comunicazione dei dati dei cittadini da parte di banche e assicurazioni

Chieste più forti misure di sicurezza e maggiori garanzie a tutela dei cittadini

Il Garante privacy ha espresso i previsti pareri sui due schemi di provvedimento dell'Agenzia dell'entrate che attuano norme di legge approvate lo scorso anno relative alle modalità di comunicazione per via telematica dei dati dei cittadini italiani all'anagrafe tributaria, rispettivamente da parte degli istituti bancari e finanziari e da parte degli operatori del settore assicurativo.

I due provvedimenti riguardano misure tecniche e, nei pareri espressi, il Garante ha sottolineato la necessità che siano adottate rigorose misure di sicurezza, allo scopo di garantire una effettiva protezione dei dati ed evitare usi illeciti ed abusi. L'Autorità ha infatti richiesto che vengano tenute presenti le prescrizioni già indicate nel parere del luglio 2006 riguardo a specifiche misure tecnologiche (chiavi asimmetriche, password, tracciatura degli accessi), ma soprattutto che vengano riviste le modalità di accesso telematico ai dati mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione per il personale incaricato.

"Nei provvedimenti – ha affermato il relatore Giuseppe Fortunato – l'Autorità ha ricordato le criticità manifestate a suo tempo al Parlamento sulle norme di legge attuate da tali provvedimenti contro l'evasione fiscale, come la creazione di nuovi archivi o la duplicazione presso l'anagrafe tributaria di banche dati già previste da altre normative, o l'inserimento nell'anagrafe tributaria di informazioni sullo stato di salute dei cittadini, quali quelle riguardanti i beneficiari di somme di denaro erogate dalle assicurazioni (es. rimborso spese per degenza in strutture ospedaliere). La lotta all'evasione è un obiettivo importante, ma va raggiunto senza comprimere i diritti fondamentali dei cittadini".

Proprio riguardo alla trasmissione di dati relativi ai beneficiari di somme di denaro erogate dalle assicurazioni, l'Autorità ha ora specificato, in particolare, che i dati (somme liquidate, codice fiscale, partita Iva) devono essere conservati in una sezione separata dell'anagrafe tributaria e siano quindi consultabili solo a determinate condizioni.

FINANZIARIA 2007 - SCONTI AI DISABILI

Per usufruire delle agevolazioni fiscali sull'acquisto dell'auto riconosciuto alle persone con disabilità, è necessario che il veicolo sia intestato al diretto beneficiario, se titolare di reddito proprio o al soggetto di cui la persona disabile è fiscalmente a carico.

**In allegato a parte Risoluzione Agenzia entrate 4/E del 14 gennaio 2007
(documento n. 11)**

IL MEDICO DEVE SEMPRE INFORMARE IL PAZIENTE SUI FARMACI **da Sole 24 Ore del 19 gennaio 2007**

Il medico è sempre tenuto ad informare sui possibili effetti collaterali dei farmaci che somministra, soprattutto se compromettono la sicurezza del paziente (Cassazione IV sezione penale sentenza 1025/2007).

CODICE FISCALE e ACQUISTO MEDICINE

Fino al 31 dicembre 2007 sarà possibile ritirare farmaci a carico del SSN riportando a mano il codice fiscale sullo scontrino, fermo restando l'obbligo di rilevazione del codice a carico del farmacista, mentre per la detrazione fiscale la decorrenza dell'obbligo del codice è fissata al 1 luglio 2007.

Comma 28

Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario»;

b), all'articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario».

Comma 29

Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 28 hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 2007. Fino al 31 dicembre 2007, nel caso in cui l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, l'indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, in materia di obbligo di rilevazione del codice fiscale da parte del farmacista.

OPZIONE SULLA DESTINAZIONE DEL TRF

In settimana saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i moduli ufficiali validi per l'opzione sulla destinazione del proprio Tfr che il lavoratore (dipendente privato) dovrà effettuare entro il 30 giugno.

Attenzione perchè qualsiasi altra modulistica per il conferimento non è ritenuta valida.

L'opzione interessa per il momento solo il lavoratore dipendente da struttura privata, ma è allo studio l'estensione anche al pubblico dipendente.